

ARCHITETTI

Pos, basta scrivere che non c'è

DI GABRIELE VENTURA

Il professionista deve specificare nel contratto modalità certe e tracciabili di accettazione di pagamento della parcella da parte del cliente. Mettendo nero su bianco, per esempio, che «il pagamento dei compensi professionali sarà effettuato a mezzo di bonifico elettronico, addebito diretto, bonifico bancario o assegno». In questo modo, il professionista sarà al riparo da eventuali sanzioni che potrebbero derivare da contestazioni alla Guardia di finanza per non aver accettato pagamenti con carte di debito, a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo, il prossimo 30 giugno. È questa l'interpretazione in merito all'obbligo del Pos per gli architetti contenuta nel parere legale fornito al presidente del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, Leopoldo Freyrie, che ha provveduto a inviare una circolare (n. 79/2014) agli iscritti. Secondo il parere legale, in pratica, le disposizioni relative all'accettazione di pagamenti attraverso carte di debito «introducono un onere, piuttosto che un obbligo di natura legale, e il campo di applicazione rimane estremamente limitato ai soli casi nei quali saranno i committenti/clienti a richiedere al professionista di potersi liberare dell'obbligazione pecuniaria a proprio carico solo attraverso la carta di debito». Ad ogni modo, in caso di inadempienza del professionista, «si determinerebbe la fattispecie giuridica di mora del creditore ex art. 1206 codice civile, che non libera il debitore dall'obbligazione». La normativa, inoltre non prevede esplicite sanzioni per il professionista. Il dl 179/2012, infatti, si limita a effettuare un generale rinvio ai digs n. 231/2007. «Ne deriva», si legge nel parere, «che potrebbe esservi una sanzione nei confronti del professionista che non accetta pagamenti con carte di debito solo a seguito di contestazione formulata alla Guardia di finanza». Contestazioni comunque poco efficaci se viene dimostrato che il committente è stato edotto della possibilità di effettuare pagamenti con altre modalità stabilite contrattualmente.